

Codice XST020

D.D. 8 agosto 2019, n. 1132

**Fondazione Ospedale S. Antonio R.S.A. con sede nel Comune di Caraglio (CN).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, ai
sensi dell'art. 4, co. 3 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalita' attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilita' delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attivita', sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ospedale S. Antonio (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Caraglio (CN), la cui direzione e amministrazione originariamente fu affidata, mantenendone separato il patrimonio, alla Congregazione di Carita' del Comune di Caraglio, trae le proprie origini dai lasciti del Diacono Francesco Cometti, del Signor Arnaud Stefano, del sig. Moschetti Giovanni Angelo e di altri successivi benefattori.

- l'IPAB - a norma dell'art. 6 dello statuto vigente, approvato dalla G.P.A. in data 06/10/1929, ha per scopo "*... la cura gratuita nell'Ospedale stesso dei poveri infermi di Caraglio e di quelli che non avessero il domicilio di soccorso; la cura (...) degli estranei al Comune di caraglio che durante la loro permanenza vi si ammalassero...*";

- con D.G.R. n. 22-7687 del 12/10/2018 la Giunta regionale ha deliberato di sciogliere, ai sensi dell'art. 46 della L. 6972/1890 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, tra gli altri, l'organo amministrativo dell'IPAB, nominando, ai sensi dell'art. 48 della suddetta L. 6972/1890 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, a titolo gratuito, il sig. RIBA Paolo quale Commissario straordinario della medesima, assegnandogli il mandato specifico di provvedere, nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/17 e dalla D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018, al riordino dell'IPAB e quello più generale della gestione ordinaria e straordinaria dell'ente sino alla conclusione del proprio mandato che, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 12/17, è individuato nella data del 31 dicembre dell'anno in cui sarà completato il processo di riordino delle IPAB dallo stesso amministrata;

- il Commissario straordinario e Legale rappresentante dell'IPAB, nell'ambito del mandato assegnatogli con la suddetta D.G.R. n. 22-7687 del 12/10/2018, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 05/03/2019 (prot. 14334/XST020 del 07/03/2019), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.735.380,07, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- successivamente, a seguito della nota prot. 29926/XST020 del 25/06/2019 di questa Struttura, avente ad oggetto, tra gli altri punti, la richiesta di informazioni e la sospensione dei termini del procedimento, il Commissario straordinario e Legale rappresentante dell'IPAB ha trasmesso, nel rispetto del termine indicato, a parziale rettifica ed integrazione dell'istanza di riordino sopra citata, la deliberazione commissariale n. 11 del 16/07/2019 (prot. 33481/XST020 del 16/07/2019) con la quale, ribadito e confermato l'intendimento di riordino di cui all'istanza sopra citata, procedeva a riapprovare lo Statuto della Fondazione, in sostituzione della prima versione approvata con la precedente deliberazione commissariale n. 4 del 22/02/2019;

- l'IPAB, ravvisandosi la fattispecie di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. n. 12/2017, ha informato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, il Comune di Caraglio nel quale ha la propria sede legale, in merito alla propria trasformazione in Fondazione, come da nota prot. 603 del 26/09/2018, allegata alla suddetta istanza;

- l'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli 14434/XST020 del 07/03/2019 e 33481/XST020 del 16/07/2019, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'I.P.A.B. persegue l'attuazione dei propri scopi istituzionali, operando in regime di convenzione con l'A.S.L. CN 1. La struttura, accreditata in regime definitivo con il Servizio Sanitario Nazionale, dispone di 40 posti letto destinati a persone non autosufficienti (R.S.A.) ed ulteriori 10 posti letto destinati a persone parzialmente autosufficienti (R.A.), come da relazione di attività agli atti.

Preso atto che il Comune di Caraglio, consultato, in esecuzione dell'art. 8 comma 2 della L.R. 12/2017, con nota regionale prot. 17318/XST020 del 26/03/2019, in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB, non ha trasmesso, entro i termini prescritti, alcuna comunicazione in merito, né ha manifestato esigenze istruttorie; ragione per la quale si è ritenuto di prescindere dalla consultazione stessa.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
visto l'inventario dei beni immobili e mobili presentato dall'IPAB ed approvato con la deliberazione commissariale n. 3 del 22/02/2019.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

- visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione Ospedale S. Antonio R.S.A. con sede nel Comune di Caraglio (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 20 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Commissario straordinario e Legale rappresentante, stante la D.G.R. n. 22-7687 del 12/10/2018, è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile di Struttura Temporanea XST020

Dott. ssa Maria Maddalena Mondino

funzionario estensore:
Eleonora Doro